



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 Via I. Belardi, 81 - C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005

Riferimenti: pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è, senza vincolo di esclusiva, la "fornitura di medicinali per uso umano, medicinali equivalenti, etici, S.O.P., O.T.C., galenici industriali, stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/1990, medicinali per uso veterinario, omeopatici, fitoterapici, materie prime per le preparazioni magistrali, prodotti dietetici, parafarmaci, cosmetici, presidi medico-chirurgici, prodotti igienici ed ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento nelle farmacie comunali gestite dal Comune di Genzano di Roma".

Ciascun Fornitore aggiudicatario, in particolare, dovrà garantire la fornitura di tutte le categorie di prodotto di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- specialità medicinali
- farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/1990 e alla Legge n. 49/2006
- farmaci generici
- farmaci da banco O.T.C. e S.O.P.
- farmaci e diagnostici erogati in regime di DPC
- farmaci per uso veterinario
- parafarmaci
- galenici
- sostanze per preparazioni magistrali
- elettromedicali
- alimenti dietetici prima infanzia e latte prima infanzia
- alimenti dietetici/integratori
- presidi medico-chirurgici
- dispositivi medici recanti la marcatura CE
- articoli per bambini
- cosmetici e prodotti per l'igiene
- prodotti di erboristeria, fitoterapici e omeopatia

Restano esclusi dalla fornitura gli acquisti di prodotti garantiti da privativa industriale che possono essere trattati liberamente dal Comune sia presso le imprese produttrici che attraverso loro depositari e, comunque, anche per prodotti dei lotti oggetto del capitolato, fino ad un massimo del 30% dell'importo dell'appalto.

Le ditte aggiudicatrici dovranno, inoltre, assicurare, considerando che il Comune svolgerà servizio di pubblica utilità, che le forniture di cui al presente Capitolato dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o in genere di scarsità del prodotto.

Le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra il Comune di Genzano di Roma - Servizio Farmacie Comunali e le ditte aggiudicatrici della fornitura.

Le sedi delle Farmacie presso le quali dovranno essere consegnate le forniture hanno i seguenti indirizzi:

Farmacia n. 1 - Via Togliatti n. 1

Farmacia n. 2 - Largo Ottavio snc

Farmacia n. 3 - Via E. Romagna n. 134

La fornitura è articolata in **n. 3 lotti** di cui il 1° di importo del 50%, il secondo di importo del 30% ed il terzo del 20% del valore complessivo.

Articolo 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di trentasei mesi a partire dall'aggiudicazione definitiva e comunque avrà inizio indicativamente dal 01/01/2025. Il contratto cesserà alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta.

Articolo 3

DISCIPLINA NORMATIVA

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

dal D.Lgs. n. 36/2023;

dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;

dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;

dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri;

dalle disposizioni di cui al bando di gara;

dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;

dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

dalle Legge n. 123/2007;

dal D.Lgs. n. 81/2008;

dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.), relativo alla "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*", in vigore dal 25 maggio 2018, in combinato con il dettato di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Articolo 4

MODALITÀ DELLA FORNITURA

4.1 CONSEGNA MERCE

Al soggetto aggiudicatario in riferimento alle modalità di consegna, è richiesto:

- a) di effettuare presso le sedi delle farmacie comunali di cui all'art. 1 del presente Regolamento, almeno due consegne giornaliere, dal lunedì al sabato, ed almeno una consegna la domenica e i giorni festivi;
- b) gli ordinativi della mattina, effettuati entro le ore 12,45, dovranno essere evasi entro le ore 17,00 e comunque a farmacia aperta;
- c) gli ordinativi del pomeriggio, effettuati entro le ore 19,45, dovranno essere evasi entro le ore 9,30 del giorno successivo;
- d) di consegnare la merce presso ciascuna delle sedi farmaceutiche che ha effettuato l'ordine, *franco* di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;
- e) le consegne dovranno essere effettuate a farmacia aperta e si intendono effettuate nelle mani del Direttore della farmacia comunale o di un suo incaricato (farmacista collaboratore o magazziniere);
- f) l'accettazione dei prodotti non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che possono insorgere a seguito dell'utilizzo. Il controllo quali-quantitativo della merce e le segnalazioni di errori verranno trasmesse al Fornitore entro 48 ore lavorative successive alla consegna. In caso di consegna di prodotti non conformi a quanto indicato nel presente

Capitolato ovvero nelle Richieste di approvvigionamento, il Fornitore è tenuto a sostituire, a proprie spese, detti prodotti in occasione della prima consegna utile o ad emettere nota di credito, salvo i casi di Farmaci considerati, a insindacabile giudizio della Farmacia, urgenti; per questi ultimi il Fornitore si impegna a sostituire il/i prodotto/i entro le 2 ore successive alla comunicazione dell'avvenuto errore. Dato il carattere di urgenza, la comunicazione può essere effettuata anche via telefono;

g) la consegna deve essere accompagnata da apposito documento di trasporto, anche telematico, riportante almeno i seguenti estremi di riferimento:

1. il numero e la data dell'Ordine;
2. l'indicazione della Farmacia richiedente;
3. la marca, la tipologia e la quantità dei prodotti;
4. le informazioni dettagliate dei prodotti oggetto della consegna;
5. le quantità consegnate;
6. il prezzo unitario dei prodotti consegnati applicato dal Fornitore alle Farmacie con l'indicazione dell'aliquota IVA cui sono soggetti gli stessi;
7. il prezzo di vendita dei prodotti.

Tali informazioni consentiranno alle singole Farmacie di verificare, al momento di ricezione delle fatture, la corrispondenza del valore della merce ricevuta con quanto fatturato. I prezzi validi per la fatturazione, infatti, si intendono comunque riferiti al momento in cui viene inoltrata la richiesta di approvvigionamento e non al momento della fatturazione.

h) in nessun caso è ammesso il deposito delle ceste contenenti i medicinali presso cassonetti fuori dalla farmacia o presso altri punti di ritiro;

i) nel rispetto dell'ambiente il Fornitore si impegna a ridurre al minimo gli imballaggi, soprattutto quelli in plastica.

4.2 ORDINE MERCE

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Farmacie aderenti un sistema per l'effettuazione degli ordini *via web*. Detto sistema dovrà essere almeno in grado di effettuare:

- a) la consultazione in tempo reale delle disponibilità/giacenze nel/nei deposito/i del Fornitore;
- b) la comunicazione della sopravvenuta indisponibilità dei prodotti ordinati;
- c) il prezzo e le confezioni dei singoli prodotti;

- d) la gestione delle richieste di approvvigionamento;
- e) la corrispondenza tra merce ordinata e merce consegnata;
- f) la rintracciabilità di un prodotto attraverso l'identificazione e la registrazione dei flussi fisici che legano il Produttore, il Fornitore e le Farmacie;
- g) la possibilità di installare sul gestionale una ricerca via modem su proculo presso tutti gli altri depositi dello stesso Fornitore;
- h) solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, le richieste di approvvigionamento e le informazioni sullo stato delle richieste di approvvigionamento potranno essere inoltrate mediante comunicazioni via mail o telefoniche. Il Fornitore deve pertanto attivare, a proprie spese, almeno un numero telefonico dedicato;
- i) sono a carico del Fornitore eventuali oneri e/o spese necessari all'adeguamento del rispettivo sistema informatico con quello installato presso le Farmacie (*Platinum Gold di C.S.F*) nel più breve tempo possibile dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- j) di comunicare, in tempo reale (5 minuti), le voci mancanti;
- k) di assicurare un servizio telefonico con personale in grado di fornire indicazioni in merito alla disponibilità e al costo dei farmaci presso i magazzini di riferimento dell'aggiudicatario, presenti nella Regione Lazio o anche su altre regioni;
- l) di rilasciare ai direttori delle farmacie le credenziali di accesso all'apposita piattaforma per lo scarico elettronico del DDT (*documenti di trasporto*) per il controllo degli sconti applicati, per la trasmissione degli ordini, per le richieste di disponibilità merce, per lo scarico di offerte e di listini, ecc.;
- m) le ditte aggiudicatarie dovranno, inoltre, garantire attraverso la propria struttura, la gestione del T.O. (*Transfer Order*) con le maggiori ditte produttrici, assicurando la collaborazione con le aziende di produzione, la pianificazione dell'ordine in farmacia e la consegna della merce separatamente dall'ordine giornaliero. In questo caso le ditte aggiudicatarie dovranno emettere la relativa fattura alle condizioni definite dall'azienda produttrice. Tenuto conto delle richieste della clientela il T.O. deve riguardare almeno le seguenti aziende: ABOCA - ACRAF SpA - ALFASIGMA - EG SPA - FARMAC ZABBAN - FIDIA - GSK GLAXO - MYLAN ITALIA - VIATRIS - MARCO VITI - SANDOZ - TEVA - MENARINI - DOC GENERICI - ZAMBON - ZETA FARMACEUTICI - OPELLA HAETALCARE. Le ditte aggiudicatarie potranno proporre ulteriori aziende gestibili tramite transfer order;

- n) di fornire i prodotti con data di scadenza non inferiore a 12 (dodici) mesi rispetto alla data di avvenuta consegna. Sono fatti salvi i casi in cui la consegna riguardi prodotti caratterizzati dal connotato dell'urgenza e/o difficilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore a sei mesi;
- o) di effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al D.Lgs. n. 538/92;
- p) di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto.

4.3 COMUNICAZIONI TECNICHE

Il fornitore si impegna a garantire alla farmacia comunale un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a:

- a) variazioni di prezzo;
- b) nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
- c) schede tecniche dei nuovi prodotti;
- d) riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti legislativi;
- e) comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo, ecc.);
- f) dare tempestive informazioni tramite pec e/o mail su ritiri, revoche di immissione in commercio e/o variazioni di Farmaci e parafarmaci e a trasmettere nel tempo più breve copia delle Gazzette Ufficiali, telegrammi e circolari del Ministero della Salute e della Regione nonché comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo;
- g) assicurare con cadenza mensile lo scarico o la trasmissione del tabulato riepilogativo di tutti i farmaci veterinari acquistati durante il mese per cui è necessaria la R.E.V. (*ricetta elettronica veterinaria*);
- h) garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto, alla consegna e alla conservazione di tutti i prodotti oggetto della presente procedura di gara; le modalità di confezionamento dei prodotti devono essere tali da renderli immediatamente e perfettamente distinguibili tra loro, sia sui recipienti o confezionamenti primari che sulle unità di confezionamento;

i) per i prodotti da conservare a temperature specifiche indicate dal produttore, il trasporto dovrà avvenire osservando tutte le modalità necessarie atte a garantirne la corretta conservazione in modo da mantenere lungo tutta la catena distributiva una temperatura costante. Salve più gravi responsabilità imputabili al Fornitore, in caso di mancato rispetto della catena del freddo, sarà applicata una penale di € 500,00;

l) eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione dei medicinali devono essere chiaramente leggibili come pure la data di preparazione e di scadenza anche sull'imballaggio esterno.

4.4 RESI

Il fornitore si impegna a garantire alla farmacia comunale un servizio di reso:

a) provvedendo al ritiro dei prodotti non vendibili (nei casi di ritiro e segnalazioni degli organi competenti) se acquistati presso l'aggiudicatario indipendentemente dalla data di scadenza e dalla data di consegna (non scaduto), emettendo nota di accredito di importo pari ai prezzi di cessione dei prodotti stessi;

b) di accettare le restituzioni, entro 60 giorni dall'arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione entro i successivi 30 giorni delle relative note di accredito, per l'intero importo dei prodotti resi;

c) garantendo il ritiro delle specialità, variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche e di quelle con variazione del foglio illustrativo, e la relativa sostituzione con prodotti vendibili;

d) consegnando, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento;

e) dei prodotti sottoposti a ritiro o sospensione di utilizzo e dei farmaci prossimi a scadenza;

In tutte le ipotesi di restituzione della merce al Fornitore, il ritiro dei prodotti avverrà a cura e spese del Fornitore, ciascuno per i prodotti di propria competenza, che ne abbia ricevuto comunicazione per iscritto dalle Farmacie, nei medesimi orari previsti per la consegna.

4.5 OFFERTE COMMERCIALI

Il Fornitore deve comunicare, con congruo preavviso, a ciascuna Farmacia, i prodotti oggetto di:

a) offerte speciali mensili;

b) campagne promozionali e/o stagionali;

c) mettere a disposizione delle Farmacie tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli,

opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione.

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso; dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Articolo 5

RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'esecutore del contratto:

- a) deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso;
- b) è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
- c) è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

Articolo 6

VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E PAGAMENTO

Le forniture acquisite ai sensi del presente Capitolato sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.

A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

I pagamenti saranno effettuati **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della fattura attraverso la piattaforma S.D.I. ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012. Le fatturazioni da parte delle ditte aggiudicatrici dovranno conformarsi all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la

P.A., così come previsto e disciplinato dal D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014, n. 89.

I pagamenti saranno soggetti all'applicazione dello *split payment* di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

Le forniture verranno consegnate, in base all'ordine effettuato, presso ogni singola Farmacia. I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestati alle farmacie agli indirizzi sopra indicati. Le fatture e le note di credito dovranno avere cadenza mensile e dovranno essere emesse esclusivamente per ogni singola Farmacia.

Le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni: il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione, il valore unitario in euro, il valore totale in euro, la percentuale IVA applicata, la percentuale di sconto applicata sul costo senza IVA ed ogni altra indicazione prevista dalla legge.

Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il pagamento delle forniture verrà eseguito mediante accredito sul conto corrente bancario della ditta fornitrice i cui estremi e coordinate dovranno essere anche indicati sulle fatture. La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del *conto corrente dedicato* di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla procedura in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, anche nei confronti delle eventuali proprie controparti (subappaltatore/subcontraente); a tal fine si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'eventuale inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria. A tal fine, l'aggiudicatario inserisce nei rapporti contrattuali con le proprie eventuali controparti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7

ACQUISTI DIRETTI

L'Ente si riserva la possibilità di trattare direttamente con le aziende produttrici i prodotti che riterrà più convenienti, per esempio, nel caso di campagne promozionali, senza alcun obbligo di preventiva informazione alla ditta assegnataria.

In caso di acquisti diretti da effettuarsi presso qualsiasi fornitore o azienda produttrice ci si riserva la facoltà di acquistare, fino ad un limite massimo del 30% dell'importo dell'appalto e senza che gli aggiudicatari dei singoli lotti accampino pretesa alcuna.

Articolo 8

CLAUSOLE PENALI

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale, al verificarsi dei seguenti inadempimenti:

- a) forniture non effettuate entro l'orario stabilito o in caso di ritardi ripetuti nel tempo, resta ferma la facoltà dei Direttori di farmacia di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato;
- b) fornitura di prodotti con data di scadenza inferiore ai 12 mesi rispetto alla data di avvenuta consegna;
- c) mancata effettuazione, o effettuazione con ritardo, del ritiro dei prodotti rifiutati, in quanto scaduti, revocati, avariati o variati nella composizione o indicazioni terapeutiche;
- d) superamento, dopo 60 gg dalla data di inizio della fornitura, della percentuale media mensile dei prodotti "mancanti" sulle voci trattate del 10%.

Verranno applicate le penalità qui di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente:

1. per quanto ai punti b) e c), verrà applicata la sanzione pecuniaria di € 250,00 con l'obbligo, del ritiro e sostituzione dei prodotti a cura e spese dell'appaltatore entro 72 ore dalla richiesta da parte del responsabile della farmacia;
2. per quanto al punto a):

- nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, il Servizio Farmacie del Comune di Genzano di Roma potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di € 30,00;
 - nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di € 200,00;
3. per quanto al punto d), il fornitore dovrà rimborsare al Comune il maggior importo pagato per il reperimento dei prodotti "mancanti" maggiorato del 5%.

Modalità di applicazione delle penalità

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito emessa dal Comune.

Prima dell'emissione della nota di cui sopra, il Comune di Genzano di Roma dovrà procedere, con nota scritta, alla contestazione nei confronti dell'aggiudicatario.

Decorsi 10 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte ovvero le spiegazioni non siano accolte favorevolmente dal Comune di Genzano di Roma, le penalità si intendono accettate.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune di Genzano di Roma avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, mediante emissione di nota di debito.

Articolo 9

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore del contratto da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità (art. 123, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023).

Articolo 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023; b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b); c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le amministrazioni risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore: a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite (art. 122, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023).

Articolo 11

VICENDE SOGGETTIVE ALL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante

fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 12

PROROGA TECNICA

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023) per un tempo comunque non superiore ai 6 mesi. In tali casi non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG.

Articolo 13

CESSIONE CREDITI

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12 del Codice. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice.

Articolo 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

Articolo 15

CONTRATTO DI SUB APPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Dovranno essere garantite le medesime tutele normative ed economiche ai lavoratori in subappalto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 16

FORO COMPETENTE

La SUA cura l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa della gara rappresentando la SUA stessa e l'Ente convenzionato anche in giudizio, in ogni stato e grado, tramite l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il Foro competente è quello di Roma.

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza del Foro di Velletri.

Articolo 17

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti degli imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 18

RINVIO

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI GENZANO

DOTT.SSA DANIELA BASTIANELLI